

24 LUG. 2023



**"DEO GRACIAS JORDAN ODV"**

Ente del Terzo Settore (ETS) – Organizzazione di volontariato (ODV)

Codice fiscale 91165680686

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO**

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di luglio, alle ore 19,00 presso la sede di Via Pietro Nenni nr. 35 Pescara si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di volontariato "DEO GRACIAS JORDAN ODV".

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 8) del vigente statuto sociale, la Sig.ra Mbembo Luxelle; assume le funzioni di Segretario il Sig. Saganogo Yacouba.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale, così come previsto dall'art. 7) dello statuto, contenente il seguente ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica dello Statuto sociale conforme alla Legge 266/91 e alla LR 12/05;
- 2) Varie ed eventuali;

e che sono presenti nr. quattro soci, dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci in quanto, a seguito richiesta di iscrizione della ODV al RUNTS/Ufficio Terzo Settore Regione Abruzzo quest'ultimo ha avanzato richiesta di spiegazioni nonché di variazione dell'art.7) del vigente Statuto.

Successivamente il Presidente da lettura dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, soffermandosi specificatamente sull'art. 7) e spiegandone la portata della variazione da apportare. Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

Dopo breve discussione viene posto in votazione palese il nuovo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 20,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario



24 LUG. 2023

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI  
PESCARA  
Ufficio Territoriale di Pescara  
Piazza Italia, 16 - 66121 Pescara

..... originale dell'atto qui  
registrato il 24 LUG. 2023  
n. 1264 serie 3  
Versati Euro .....

ATTO ESENTE - TERZO SETTORE  
con Mod. del

IL DIRETTORE TERRITORIALE  
Manuela Cosmi

Firma su delega del Direttore Provinciale  
Augusto Calmano

ASSISTENTE TRIBUTARIO  
MANUELA COSMI

## STATUTO

### "DEO GRACIAS JORDAN ODV"

Ente del Terzo Settore (ETS) – Organizzazione di volontariato (ODV)

#### Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, COMUNICAZIONI E DOMICILIO SOCI

È costituito l'Ente di Terzo Settore – Organizzazione di Volontariato denominata "DEO GRACIAS JORDAN ODV", (di seguito indicata ODV) ai sensi del D. Lgs. Del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto non compatibili, ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'ODV, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

L'ODV ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ed ha sede legale nel Comune di Pescara in Via Pietro Nenni, 35. L'organo di amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del Comune di Pescara fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, e di istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'Unione Europea.

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'organizzazione di Volontariato ai Soci ed altri utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

L'ODV tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

#### Art. 2 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

"DEO GRACIAS JORDAN ODV" nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Nel perseguimento delle finalità indicate, l'ODV promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo Settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

Attraverso il proprio impegno, "DEO GRACIAS JORDAN ODV" si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all'Art. 5 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

Lettera d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

Lettera i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di cui al presente articolo;*

Lettera r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*

Lettera u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.*

Nello specifico, "DEO GRACIAS JORDAN ODV" per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si propone:

Sviluppare la conoscenza della lingua italiana nelle persone straniere e/o svantaggiate;

Supportare nelle pratiche amministrative, burocratiche e legali cittadini extracomunitari al fine di ottenere la documentazione necessaria;

Sviluppare la cultura dello sport e sostenere il percorso sportivo, in particolare nel mondo del calcio, di ogni persona che si rivolgerà all'ODV;

Favorire il sostentamento economico e l'inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro;

Attivare corsi di lingua italiana;

Attivare corsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo;

Offrire consulenza legale in materia di immigrazione;

Fornire supporto logistico e amministrativo nella pratica dello sport, in particolare il calcio;

Organizzare attività di raccolta fondi, manifestazioni benefiche, incontri, convegni, manifestazioni sportive;

Svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'ODV può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti di come previsto dall'art. 6 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Le attività su descritte sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni dei propri aderenti in modo personale spontaneo e gratuito. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere solo rimborsate dall'ODV le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei Soci. È consentito, in particolari casi individuati dall'Organo di amministrazione, un rimborso massimo di € 10,00 al giorno fino a € 150,00 al mese a fronte di autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 (art. 17, comma 4, D. Lgs. 117/2017).

L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o indipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'ODV deve iscrivere in un apposito registro, associati e non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

### **Art. 3 – I SOCI**

Possono essere Soci dell'ODV:

Le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

Organizzazioni di volontariato;

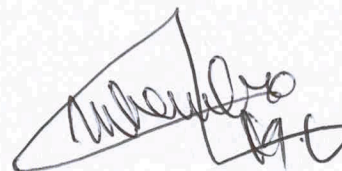
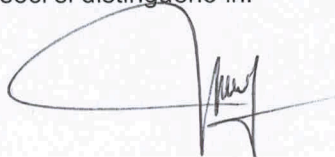
Altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (art. 32 comma 2 D. Lgs. 117/2017).

L'ODV è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

I soci si distinguono in:



Soci fondatori – sono quelle persone che hanno fondato l'ODV, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari – sono quelle persone che condividono le finalità dell'ODV e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci Onorari – sono quelle persone alle quali l'ODV deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. I soci onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'ODV.

Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che, condividendo gli ideali della ODV, effettuano donazioni libere e volontarie a favore della ODV. Essi, in quanto sostenitori, non hanno diritto di voto e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma sono informati periodicamente sulle attività dell'associazione e sul rendiconto economico.

#### **Art. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

Chiunque intenda aderire all'ODV deve rivolgere domanda all'Organo di amministrazione.

In particolare, in essa deve:

Indicare le generalità ed il domicilio;

Dichiarare di condividere le finalità dell'ODV propone di accettare e rispettare Statuto e l'eventuale Regolamento;

Dimissioni volontarie;

Morte;

Interdizione o inabilitazione;

Comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate.

Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti dell'associazione ed il mancato pagamento della quota associativa nei termini.

Il mancato versamento della quota associativa per 1 anno.

La non corrispondenza al vero nelle informazioni comunque rese all'associazione o di alcune di esse.

La promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi dell'associazione.

La mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento.

L'Organo di amministrazione delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio. Avverso tali determinazioni del consiglio, motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 10 (dieci) giorni alla data della deliberazione, l'interessato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, presentando appello entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile, trattando tale ricorso prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.



## Art. 5 – DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati a:

Osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'ODV;

Versare la quota associativa;

Prestare la loro opera a favore dell'ODV in modo personale, spontaneo e gratuito.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minorenne a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'ammissione dalla data di deliberazione dell'Organo di amministrazione che accoglie la richiesta, comunicandolo al nuovo associato entro 5 giorni dalla data della deliberazione con la sua conseguente iscrizione nel libro degli associati.

In caso di rigetto della richiesta d'ammissione (che deve essere comunicata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione) il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile. Nel rispetto dei principi, valori e finalità che animano l'associazione, l'Organo di amministrazione ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto adottando comunque criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

Dove adottato il relativo regolamento, l'ammissione del socio persona fisica è subordinata all'effettuazione di un periodo di prova, la cui durata è stabilita nel regolamento stesso.

Durante tale periodo l'Organo di amministrazione valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento l'effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo, l'Organo di amministrazione decide l'accoglimento o il rigetto della richiesta d'ammissione. In caso di rigetto, motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data della deliberazione della richiesta d'ammissione, il candidato ha facoltà di ricorrere in appello avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea ordinaria dei soci entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricevimento della comunicazione, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile, garantendo all'appellante il diritto al contraddittorio.

L'accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

Tutti i soci hanno diritto a:

Partecipare effettivamente alla vita dell'ODV;

Partecipare all'assemblea con diritto di voto;

Accedere alle cariche associative;

Prendere visione di tutti gli atti deliberati, dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

## Art. 6 – ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Gli organi dell'ODV sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo, l'Organo di

revisione legale dei conti.

A tutti i componenti degli Organi sociali non può essere attribuito alcun compenso (art. 34 comma 2 D. Lgs. 117/2017).

#### Art. 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'ODV. Hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, e in regola con il versamento delle quote. . Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Gli esercenti la responsabilità genitoriale, in rappresentanza dell'associato minorenni, hanno diritto di voto e di elettorato attivo , nonché di computo ai fini del raggiungimento dei quorum.

Gli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell'art. 2373 del Codice Civile.

L'assemblea si riunisce in seduta su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea può essere inoltre convocata:

Su richiesta motivata della maggioranza dei membri dell'Organo di amministrazione;

Su richiesta motivata ed indirizzata all'Organo di amministrazione da almeno ¼ degli associati;

in entrambi i casi, il presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 62 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'ODV ed in particolare:

Approva il bilancio consuntivo e preventivo;

Elegge e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione , qualora previsti, dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione legale dei conti;

Approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

Delibera sull'esclusione dei soci nel caso in cui venga richiesto dall'aspirante socio in seguito al diniego dell'Organo di amministrazione;

Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di amministrazione.

L'Assemblea straordinaria:

Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

Delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'ODV e ratifica l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a quale ente del terzo settore operante nello stesso ambito esso andrà destinato in base alle sue finalità statutarie;

Delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice

– Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro dell'organo di amministrazione eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, ai Soci almeno 10 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo (anche telematico) della sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/4 dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.

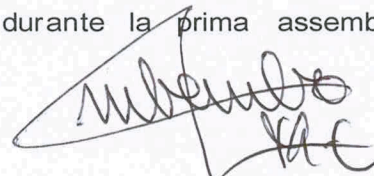
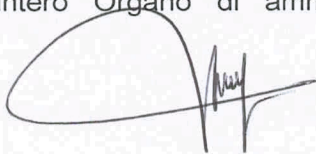
#### **Art. 8 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

L'organo di amministrazione governa l'ODV ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017).

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'ODV ed è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di amministrazione decadano dall'incarico, l'Organo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo di amministrazione, ratificando il tutto durante la prima assemblea



ordinaria utile.

Ove decada oltre la metà degli amministratori, l'assemblea ordinaria, convocata entro 30 giorni dalla cessazione, deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di amministrazione. Fino all'elezione del nuovo Consiglio d'amministrazione, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Non può essere eletto membro dell'Organo di amministrazione, e se nominato decade dalla carica, l'interdetta, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Allo stesso tempo, si cessa di essere membro dell'Organo di amministrazione per:

dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo stesso;

revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

sopraggiunte cause di incompatibilità sopra elencate;

perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 4 del presente Statuto.

All'Organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e/o l'eventuale bilancio sociale;

proporre il Presidente, il Vice-Presidente, il segretario e il Tesoriere;

deliberare sulle domande di nuove adesioni;

provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

elaborare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;

curare la parte finanziaria e contrattuale;

assumere e gestire eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

indicare o nominare soci o terzi a svolgere particolari compiti o mansioni, stabilendo poteri e limiti della rappresentanza sociale eventualmente attribuita.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'organo medesimo eletto fra i presenti.

Il Presidente ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci e gli è attribuita la rappresentanza dell'ODV di fronte a terzi ed il giudizio ed ha potere di firma negli atti amministrativi e nei documenti necessari alla gestione dell'ODV.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare. Egli adotta, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte dell'Organo di amministrazione;

Il Segretario provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati, al



disbrigo della corrispondenza e del protocollo, alla gestione dei contatti, delle comunicazioni e delle convocazioni, alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni delle assemblee.

Il Tesoriere provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri della contabilità della ODV, a predisporre e redigere il bilancio, nonché alla conservazione della documentazione relative e alla gestione della cassa, curando pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni del presidente, dotandosi di un c/c postale o bancario su cui confluiscono tutti gli introiti della ODV.

L'organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'ODV.

L'organo di amministrazione è convocato di regola ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno 4 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

È possibile l'intervento alle riunioni dell'Organo di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

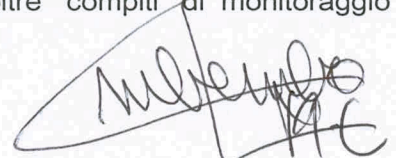
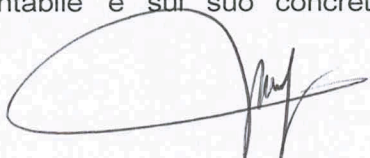
I verbali di ogni adunanza dell'organo di amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Organo stesso e conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art. 9 - ORGANO DI CONTROLLO**

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio



dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO GESTIONALE**

L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

quote associative; contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali e di enti private; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; raccolta fondi di cui all'art. 7 D. Lgs. 3 luglio 2017; entrate derivanti da convenzioni e da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all'art. 6 D. Lgs. 3 Luglio 2017; beni mobili o immobili pervenuti all'ODV a qualsiasi titolo.

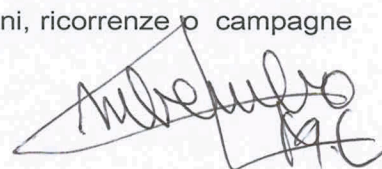
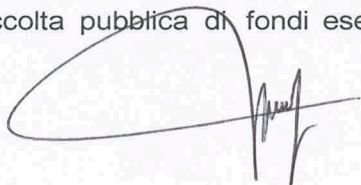
contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'organo di amministrazione e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'ODV deve impiegare il patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste da statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. Esso deve essere depositato presso la sede dell'ODV entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'ODV per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne



di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

#### **Art. 12 - LIBRI SOCIALI**

L'ODV deve tenere i seguenti libri sociali:

libro degli associati tenuto dall'Organo di amministrazione

registro volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall'Organo di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione tenuto dall'Organo stesso

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo degli eventuali altri organi associativi, tenuti dall'Organo a cui si riferiscono

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta presentata all'Organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

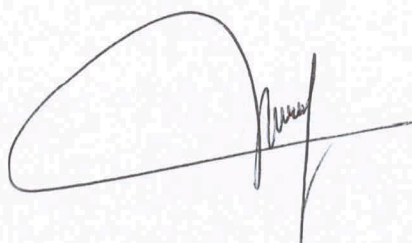
#### **Art. 13 - SCIOGLIMENTO**

Lo scioglimento per qualunque causa dell'ODV è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione, il quale nominerà gli eventuali liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie riportate nell'art. 7 o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

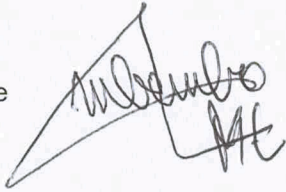
#### **Art. 14 - RINVIO**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di leggi vigenti in materia.

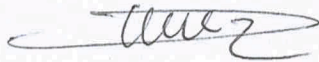


Foglio presenze (Allegato B):

Mbembo Luxelle



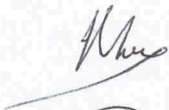
Kone Lancine



Sitima Janepherphar M'mbishi



Zerne Emmanuele



Saganogo Yacouba



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI  
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara  
Piazza Italia, 15 - 66121 Pescara

..... originale dell'atto qui  
registrato il **24 LUG, 2023**  
n. **1264** serie **3**

Versati Euro .....

(.....) **ATTO ESENTA - TEF 20 SETTORE**

con Mod. .... del .....  
L DIRETTORE TERRITORIALE

Manuela Cosmi  
Firma su delega del Direttore Provinciale  
Augusto Calimano

**ASSISTENTE TRIBUTARIA**  
**MANUELA COSMI**



**24 LUG, 2023**

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPE UT PESCARA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1264  
ATTO PRIVATO SERIE 3  
STIPULATO IL 14/07/2023 REGISTRATO IL 24/07/2023  
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001264

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE:  
ID. TELEMATICO: TAU23L001264000WE

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO  
N.ORD. COD.FISC.  
1 - 91165680686

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI  
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE  
1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.  
AGEVOLAZIONE:TERZO SETTORE ART.82 CC 3-4 DLGS 117/17  
VALORE DICHIARATO : 0,00  
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:  
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO TERZO SETTORE ASSOCIAZIONE MODIFICA STATUTO

